

DIREZIONE GENERALE

Roma, 6 agosto 2009

Prot. n. 67/SAG  
del 6.8.2009

AI SIGG.RI DELEGATI

A TUTTI I COLLEGI PROVINCIALI  
E CIRCONDARIALI DEI GEOMETRI

LORO SEDI

Oggetto: Frazionabilità contributiva. Comunicazioni

A seguito dell'introduzione nel regolamento della Cassa del principio della frazionabilità in base al quale l'iscrizione e la contribuzione non sono più dovute in ragione d'anno bensì in ragione di mese, la Giunta Esecutiva ha adottato la delibera interpretativa n. 55/07 con cui ha stabilito di considerare perfezionato il requisito iscrittivo, con i conseguenti obblighi contributivi, anche in presenza di un solo giorno di iscrizione, secondo il principio che un giorno vale un mese.

Se da un punto di vista giuridico, quindi, nessun dubbio può sussistere sul punto, alcune perplessità tuttavia sono state sollevate riguardo agli aspetti più propriamente pratici ed informatici, sui quali occorre fare chiarezza.

Il punto critico è rappresentato dalle fattispecie riguardanti la cancellazione e il decesso dell'associato.

Esaminando il modello 1/03 di comunicazione di iscrizione albo e delle variazioni anagrafiche che riporta l'indicazione della **data di decorrenza** della cancellazione, la stessa va intesa come decorrenza della nuova posizione giuridica assunta a seguito della cancellazione, quale che sia il motivo della cessazione: ad esempio se la data indicata è 1°.6.2009, significa che da tale data il geometra ha mutato la posizione giuridica con il conseguente venir meno dell'obbligo contributivo.

Stesso principio vale nell'ipotesi di decesso, nel qual caso nel modello dovrà essere indicata la data del 1°.6.2009, solo se l'interessato sia deceduto il 31.5.2009. Se il decesso è avvenuto il 26.5.2009, la data di decorrenza da indicare nel modello sarà il 27.5.2009.

E' questa, quindi, la regola da applicare ed osservare ed in tal senso ho dato disposizioni anche agli uffici della Cassa, affinché ci sia una completa coincidenza tra l'operato degli stessi e quello dei collegi. Eventuali incongruenze circa la rispondenza alla suddetta regola che dovessero emergere, verranno prontamente risolte.

Non sembrano invece destare perplessità le ipotesi di iscrizione e reinscrizione per le quali la data indicata nei modelli è quella di decorrenza della posizione giuridica assunta.

Confidando quindi nella consueta collaborazione e disponibilità da parte di codesti Collegi nel dare la più ampia diffusione a tali precisazioni, si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dot. Franco Minucci)